

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 943 DEL 09/06/2023

O G G E T T O

CONTRATTO PER L'UTILIZZO IN COMODATO NON ESCLUSIVO DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PIO X A MONTECCHIO MAGGIORE, DESTINATO AD OSPITARE GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO DI UTENTI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 885/23

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Richiamata la deliberazione ULSS n. 1186 del 31/07/2019, con la quale è stato approvato lo schema di contratto per l'uso gratuito e non esclusivo di una stanza dell'edificio di proprietà del Comune di Montecchio Maggiore, sito in via Pio X, denominato "Cittadella delle Associazioni", censito catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Montecchio Maggiore, al foglio n. 5, particella n. 270 (porzione), destinata ad attività di auto-mutuo-aiuto e di risocializzazione di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale;

Atteso che questa ULSS ha comunicato, mediante nota Prot. n. 3379 del 31/01/2023, al Comune di Montecchio Maggiore di voler continuare oltre la scadenza contrattuale del 29/12/2022 ad utilizzare il locale di proprietà comunale sito in via Pio X a Montecchio Maggiore al fine di consentire la prosecuzione delle attività di cui al punto precedente;

Preso atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2023, il Comune di Montecchio Maggiore ha confermato la volontà di assegnare in uso condiviso all'Azienda ULSS n. 8 Berica la stanza n. 14 dell'immobile, meglio sopra individuato, per un periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto;

Atteso che lo schema di contratto per "l'uso gratuito di una stanza dell'edificio comunale denominato Cittadella delle Associazioni", inviato dal Comune di Montecchio Maggiore, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), è conforme alle intese intervenute, questa ULSS ritiene di procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione del medesimo con le modalità ed alle condizioni in esso previste;

Ricordato che, relativamente al periodo di vigenza del contratto, le spese per la manutenzione ordinaria dei locali saranno a carico dell'ULSS;

Sottolineato che le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione del contratto saranno a carico dell'ULSS;

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 del Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di acquisire in comodato d'uso non esclusivo, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, un locale di proprietà comunale sito in via Pio X a Montecchio Maggiore affinché continui ad essere destinato ad ospitare gruppi di auto-mutuo-aiuto di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale;
2. di approvare e sottoscrivere il contratto di comodato della porzione di immobile, di cui al punto 1, nei termini ed alle condizioni precisate nello schema di contratto allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
3. di prendere atto che, relativamente al periodo di vigenza previsto del contratto di comodato, le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dell'ULSS;
4. di dare atto che le spese di bollo/registrazione contratto, quantificate in circa € 251,00 (Euro Duecentocinquantuno/00) non soggette ad IVA, saranno a carico dell'ULSS e imputate al conto 58.03.000020 "Imposte e tasse" del Bilancio d'Esercizio 2023;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;
6. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO PER L'USO GRATUITO DI UNA STANZA DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI" SITO IN VIA PIO X A MONTECCHIO MAGGIORE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del

Tra

II COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (c.f. e p.iva: 00163690241) Via Roma n. 5, in persona del Dirigente del Settore 3° Ufficio Tecnico Comunale Dott. Arch. Francesco Manelli nato a

il , in forza della deliberazione suddetta, di seguito denominato "Comune";

e **l'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA** (c.f. e p.iva: 02441500242) con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 a Vicenza rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19 maggio 1957 (C.F. BNVMG57E59G288F), domiciliata per la sua carica in Vicenza, viale F. Rodolfi 37, di seguito denominata "U.L.SS. N. 8";

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 — OGGETTO E PERTINENZE

Il Comune concede all'U.L.SS. N. 8, che, come meglio sopra rappresentata, accetta l'uso gratuito e la gestione della seguente porzione di immobile comunale:

- a) n. 1 stanza in uso condiviso (al piano 2°) identificata nella planimetria allegata con il n. 14;
- b) in uso comune: il cortile limitatamente al transito (no parcheggio), i corridoi, il vano scale, l'ascensore e i servizi igienici identificati nella planimetria allegata al presente contratto con le lettere "A" (piano terra), "B" (piano primo) e "C" (piano secondo);

il tutto meglio evidenziato nelle allegate planimetrie che fanno parte integrante del presente contratto. L'edificio comunale suddetto, denominato "Cittadella delle Associazioni", è sito in Comune di Montecchio Maggiore in via Pio X (inventariato tra i beni patrimoniali disponibili del Comune) ed è censito nel N.C.E.U. del Comune di Montecchio Maggiore al Foglio 5 Mappale n. 270 (porzione).

L'immobile suddetto viene riconosciuto dall' U.L.SS. N.8 in perfetto stato di conservazione e manutenzione e adatto all'uso convenuto.

ART. 2 — DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL LOCALE

La stanza di cui all'art. 1 punto a) sarà destinata esclusivamente a gruppi di auto mutuo aiuto di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'U.L.SS. N.8.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'U.L.SS. N.8

L'U.L.SS.N. 8 si impegna ad utilizzare in modo continuativo la stanza di cui all'art. 1 punto a); l'inutilizzo della stessa per un periodo di almeno 3 (tre) mesi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi del

successivo art. 12. Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del bene di cui all'art. 1 punto a) sono esclusivamente a carico dell'U.L.SS. N.8.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria vanno considerati in particolare:

la sostituzione di componenti deteriorate o rese inservibili dall'uso, quali lampade, prese elettriche, rubinetteria, maniglie, ecc.;

la pulizia accurata degli spazi concessi in uso;

è obbligo dell'U.L.SS. N.8 di provvedere scrupolosamente alla chiusura della porta della stanza di cui all'art. 1 e del portone principale dell'edificio comunale qualora nello stesso non ci fosse nessun utilizzatore;

apertura, vigilanza dei locali concessi in uso, durante l'utilizzo da parte dell'U.L.SS. N.8;

è obbligo dell'U.L.SS. N.8 di rispettare quanto previsto nel "Regolamento per l'uso della Cittadella delle Associazioni" allegato al presente contratto.

Il Comune ha ampia facoltà di controllo sull'uso della porzione di immobile concesso, meglio descritto all'art.1. che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo dei propri organi.

E' vietato all'U.L.SS. N.8 apportare qualsiasi modifica alla porzione di immobile concesso, meglio descritto all'art. 1, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale: l'U.L.SS. N. 8 potrà eseguire, a propria cura e spese, lavori di miglioramento che dovranno essere conformi alla normativa vigente nazionale e locale, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale e su presentazione di progetto, provvedendo inoltre all'acquisizione degli eventuali pareri degli enti preposti

Alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutte le opere/migliorie/modifiche, così come quant'altro sia costruito al di sopra o al di sotto del suolo, si intenderanno acquisite automaticamente al Comune di Montecchio Maggiore senza che l'U.L.SS. N.8 possa vantare alcuna pretesa di indennizzo o di risarcimento, salvo che il Comune disponga la remissione in pristino dei beni da parte dell'U.L.SS. N.8 e con spese a carico della stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire interventi migliorativi che si intenderanno ugualmente acquisiti ai beni dati in uso, e quindi di proprietà del Comune, dal momento del loro completamento.

La porzione di immobile concesso meglio descritto all'art 1 punto a), compatibilmente con l'attività dell'U.L.SS. N.8, dovrà essere messa a disposizione del Comune gratuitamente, su semplice richiesta dello stesso, per eventuali necessità; in queste occasioni la responsabilità civile per danni ai beni e verso terzi è del Comune.

ART. 4 - CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune ha ampia facoltà di controllo sulla porzione di immobile concesso, meglio descritto all'art. 1, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo dei propri organi.

L'U.L.SS. N.8 dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso alla porzione di immobile concesso meglio descritto all'art. 1 da parte di personale autorizzato dal Comune e a ciò delegato, per qualsiasi controllo sul buon andamento della gestione, sull'osservanza delle condizioni contenute nel presente contratto e per la verifica dello stato di manutenzione degli immobili.

Il Comune potrà far eseguire dall'U.L.SS. N.8, sia all'interno che all'esterno, quei lavori ed opere che a suo giudizio insindacabile siano necessari per mantenere in perfetta efficienza i beni di cui all'art. 1 qualora si riscontrassero carenze manutentive dovrà indicarle all'U.L.SS. N.8 che entro 15 (quindici) giorni dovrà eseguire i lavori. Scaduto 1 (uno) mese dalla comunicazione, senza che l'U.L.SS. N.8 abbia effettuato gli interventi richiesti, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori suddetti addebitandone le spese all'U.L.SS. N.8.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria a meno che queste non siano conseguenza di danni provocati dagli utenti della porzione di immobile concesso meglio descritto all'art. 1 e/o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria: in tali casi saranno a carico dell'U.L.SS. N. 8.

ART. 6 - EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE

Nessun onere farà carico al Comune per la eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte dell'U.L.SS. N. 8, in particolare l'U.L.SS. N. 8 dovrà garantire al suddetto personale il pagamento di quanto dovuto a norma di contratto di lavoro con il versamento di contributi e delle assicurazioni sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 7 - VIGILANZA

L'U.L.SS. N.8 dovrà garantire un adeguato servizio di vigilanza sul bene di cui all'art.1. L'U.L.SS. N.8 si impegna ad informare tempestivamente il Comune per tutti gli avvenimenti che eccedono il normale funzionamento delle stanze e spazi esterni comuni di cui all'art. 1 o che in qualsiasi modo possano interessare l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 — DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

E' vietato all'U.L.S.S.N. 8 locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la porzione di immobile concesso meglio descritto all'art. 1, nonché cedere a terzi il presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

ART. 9 — MANLEVA

L'U.L.SS. N. 8 è costituita custode della porzione di immobile concesso meglio descritto all'art.1 e si assume ogni responsabilità attinente l'uso della stessa.

L'U.L.SS. N. 8 è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso del bene di cui all'art. 1 o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente contratto.

Essa esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi dall'uso del bene di cui all'art. 1.

L'U.L.SS. N.8 solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o a persone che si dovessero verificare durante il periodo di uso e gestione dei beni di cui all'art. 1 da parte dell'U.L.SS. N.8.

Le parti convengono che l'immobile in argomento, in quanto utilizzato per attività riconosciute di supporto a

quelle istituzionali dell'U.L.SS. N.8, trova copertura assicurativa relativamente ai rischi incendio e R.C. verso terzi, per tutta la durata del contratto, nella polizza opportunamente stipulata dall'U.L.SS. N. 8 stessa.

ART. 10 — DURATA

Il presente contratto avrà durata anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione dello stesso, con esclusione del rinnovo tacito.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per uguale periodo alle medesime condizioni con l'adozione di apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e previo accordo scritto tra le parti.

Alla scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso.

ART. 11 — RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso scritto per ragioni di pubblico interesse, oppure nel caso in cui si verificano all'interno degli spazi concessi fatti o situazioni penalmente perseguibili.

In caso di inadempienza delle clausole/obblighi/condizioni previsti nel presente contratto o nel caso di inutilizzo della stanza di cui all'art. 1 punto a) per un periodo di almeno 3 (tre) mesi il Comune invierà all'U.L.SS. N. 8, mediante lettera raccomandata, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni.

In caso di mancato riscontro il Comune invierà all'U.L.SS. N.8 un 2° avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di risoluzione del contratto.

Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 12 - RICONSEGNA DEI LOCALI

L'U.L.SS. N. 8 dovrà conservare e riconsegnare il bene immobile concesso meglio descritto all'art. 1 in buono stato, impegnandosi, per il periodo di suo uso e gestione, a riparare e sostituire a sue spese tutto quanto si dovesse guastare, oltre ad effettuare tutti quegli interventi necessari ad evitare il deterioramento degli immobili predetti per insufficiente manutenzione.

ART. 13 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica al contratto potrà essere effettuata esclusivamente mediante atto scritto che dovrà essere approvato con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto il foro competente in via esclusiva è il Foro di Vicenza.

ART. 15 - SPESE ACCESSORIE

Le spese di registrazione e bollatura del presente contratto sono a carico dell'U.L.SS. N.8.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto inerente al trattamento dei dati personali si rinvia alla Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla "Protezione dei Dati Personali", quale parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegatavi e di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza.

ART. 17 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti del presente atto si impegnano a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.12.2021, che dichiarano di ben conoscere. Il mancato rispetto del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi degli art. 1456 c.c. e seguenti per esclusiva iniziativa del Comune.

ART. 18 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare il Protocollo di legalità di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 271/2019 del Comune di Montecchio Maggiore, ritenendolo come integralmente riportato nel presente contratto, poiché al quale espressamente si rinvia ed anche se non materialmente allegatovi.

ART. 19 - PANTOUFLAGE

Le parti dichiarano di non incorrere nel divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (c.d. Pantouflage). Al riguardo sono consapevoli che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter sopraccitato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 20 — ASSENZA DI CAUSE DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali o apparenti, di conflitto di interessi riferite al presente contratto.

ART. 21 — NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative vigenti in materia.

ART. 22 - AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE DATI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. ii. e art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali informa l'U.L.SS.N. 8 che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il conferimento dei suddetti dati del contratto al Comune è obbligatorio in quanto necessari per l'esecuzione, la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate del presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montecchio Maggiore. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione contrattuale, non potrà essere rivelato a terzi, eccetto che ai soggetti direttamente coinvolti, senza il preventivo accordo fra le parti.

ART. 23 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Montecchio Maggiore lì

Per il Comune di Montecchio Maggiore

Il Dirigente del Settore 3° U.T.C.

Dott. Arch. Francesco Marelli

Per l'U.L.SS.N. 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli:

- ✓ ART. 03 — OBBLIGHI A CARICO DELL'U.L.SS. N.8;
- ✓ ART. 08 — DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO;
- ✓ ART. 09 — MANLEVA;
- ✓ ART. 11 — RISOLUZIONE E RECESSO;
- ✓ ART. 14 — FORO COMPETENTE;
- ✓ ART. 15 — SPESE ACCESSORIE;
- ✓ ART. 17 — CODICE DI COMPORTAMENTO;
- ✓ ART. 18 —PROTOCOLLO DI LEGALITÀ;
- ✓ ART. 19 — PANTOUFLAGE.

Per il Comune di Montecchio Maggiore

Il Dirigente del Settore 3° U.T.C.

Dott. Arch. Francesco Marelli

Per l'U.L.SS.N. 8 Berica

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA "CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI"

Indice:

- art. 1 — descrizione dell'immobile
- art. 2 — nomina del responsabile della stanza assegnata e delle parti. comuni
- art. 3 — pulizie delle stanze e delle parti comuni
- art. 4 — accesso e uso immobile
- art. 5 — spese utenze

Art. 1- Descrizione dell'immobile

L'immobile è strutturato in aree di uso comune e in stanze distribuite su 3 livelli di piano.

Sono di uso comune il cortile, limitatamente al transito (no parcheggio), i corridoi, il vano scale, l'ascensore e i servizi igienici identificati nella planimetria allegata al contratto con le lettere "A" (piano terra), "B" (piano primo) e "C" (piano secondo), n. 2 sale polivalenti (denominate sala n. 3 e sala n. 7).

Le stanze assegnate ad ogni associazione/ente sono contraddistinte da un numero composto da una cifra identificativa del livello-piano (0,1,2) e da una cifra che identifica la stanza (n°).

La planimetria allegata al contratto di assegnazione riporta la distribuzione delle stanze ed i numeri identificativi delle stesse.

Ad ogni assegnatario sarà consegnata la planimetria. del livello di piano e l'individuazione del locale assegnato.

Oltre alle stanze direttamente assegnate, al livello 0 ed al livello 1 sono presenti n. 2 sale polivalenti (denominate sala n. 3 e sala n. 7), annoverate tra le "parti comuni", che potranno essere messe a disposizione gratuitamente alle associazioni assegnatarie delle singole stanze, per necessità particolari e anche a soggetti esterni previa richiesta e rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Cultura ottenuto il parere del Sindaco e/o della Giunta che con apposito provvedimento ne regolamerterà l'uso ed eventuali oneri.

Art. 2 — Nomina del responsabile della stanza assegnata e delle parti comuni

Per ogni assegnatario delle stanze dovrà essere individuato un responsabile dei locali che sottoscrive il contratto di assegnazione al quale si allega il presente regolamento.

Tutti i responsabili, annualmente, con decisione a maggioranza nominano un responsabile delle parti comuni che dovrà essere comunicato per iscritto al Comune (destinatari Ufficio Tecnico Comunale e Ufficio Cultura).

I responsabili delle stanze ed il responsabile delle parti comuni hanno il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli spazi loro assegnati e informare tempestivamente il Comune di eventuali comportamenti scorretti di utenti e/o di danneggiamenti, fornendo le indicazioni per l'individuazione dei responsabili.

Art. 3 — Pulizie delle stanze e delle parti comuni


Le pulizie delle stanze assegnate sono a carico dei singoli assegnatari, mentre le pulizie delle parti comuni sono a carico del Comune che le effettuerà con cadenza settimanale.

Art. 4 - Accesso e uso immobile


L'accesso all'immobile comunale di cui all'art. 1 è riservato ai soggetti assegnatari ed ai loro utenti. Ad ogni responsabile viene consegnata dall'Ufficio Manutenzione Edifici, previo sottoscrizione di apposito verbale di consegna, copia delle chiavi per l'accesso alle stanze assegnate ed alle parti comuni. L'accesso all'immobile è consentito anche a soggetti esterni autorizzati per l'utilizzo delle sale polivalenti n. 3 e n. 7.

Art. 5 — Spese utenze


Le utenze dell'edificio sono centralizzate; le spese relative alle utenze (luce, acqua, gas) sono a carico degli assegnatari e saranno ripartite tra gli stessi secondo le specifiche contenute nei singoli contratti sottoscritti.



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO